



EMENDAMENTI PRIORITARI
ALLA BOZZA DI RIFORMA DEL CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI

Tra gli aspetti particolarmente negativi in merito ai quali si considera indispensabile un intervento prioritario si segnalano:

1. La possibilità di affidamento della prestazione d'opera intellettuale a titolo gratuito in casi eccezionali senza che siano definiti gli stessi. Risulta inoltre possibile la prestazione professionale gratuita sotto forma di "donazione";

(Articolo 8 – Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito)

2. Il mancato richiamo ad una specifica norma di legge per il calcolo dell'importo a base di gara negli affidamenti dei Servizi di Ingegneria ed Architettura, all'obbligo di utilizzo della stessa e alla necessità che sia aggiornata in relazione alle modifiche introdotte dal nuovo codice, in particolare ai livelli ed ai contenuti della progettazione. Si evidenzia che tali carenze sono in contrasto con le indicazioni della legge 21 giugno 2022, n. 78 "Delega al Governo in materia di contratti pubblici", in quanto, come già verificatosi in passato, l'assenza di un sistema univoco di calcolo ingenera incertezze e contenziosi, da ritenersi l'esatto contrario dell'obiettivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera m) della legge delega che, invece, pone tra gli obiettivi da perseguire "riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara";

(Articolo 24 commi 8, 8bis e 8ter del D.Lgs. 50/2016 impongono l'uso dei Parametri Opere Pubbliche e il loro aggiornamento, vietano l'affidamento in assenza di copertura finanziaria e l'affidamento gratuito)

3. La richiesta dei requisiti di partecipazione esorbitanti in violazione del principio di apertura del mercato (fatturato anno precedente in luogo dei migliori tre degli ultimi cinque anni e servizi tecnici da 3 anni a 10 anni), in violazione dei principi previsti all'art. 1, co. 2, lett. a), Legge 21 giugno 2022, n. 78; **(Articolo 100 - Requisiti di ordine speciale)**

(Linee Guida n.1 "Affidamento dei SIA" del D.Lgs. 50/2016 prevede una Copertura Assicurativa in luogo del fatturato dei migliori 3 degli ultimi 5 e per i requisiti di capacità tecnica e professionale, un periodo nel quale aver espletato servizi analoghi pari ad anni 10)

4. Il mancato divieto di subappalto dell'attività di progettazione e delle attività ad essa connesse;

(Articolo 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 escludono dal subappalto i SIA "...L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali...)

5. Il ricorso all'appalto integrato, di fatto generalizzato, che fa venir meno la centralità del progetto nei processi di trasformazione del territorio, oltreché porsi in contrasto con il principio enunciato all'art. 1, co. 2, lett. ee), della Legge 21 giugno 2022, n. 78. Particolarmente onerosa la richiesta del Progetto Esecutivo in sede di offerta; (**Articolo 44 - Appalto integrato**)

[L'articolo 59 del D.Lgs 50/2016 prevede: Di regola Affidamento dei Lavori sulla base del Progetto Esecutivo - Mai più Affidamenti dei Lavori sulla base del Progetto Preliminare - Divieto di Appalto Integrato Tranne Casi Particolari (PPP, Concessioni, Finanza di Progetto ecc.) - Appalto Integrato solo se elemento tecnologico o innovativo opere sia prevalente]

6. La mancata suddivisione della ripartizione dei ruoli tra Uffici Tecnici delle Stazioni Appaltanti e gli Operatori dei Servizi di architettura ed ingegneria ed altri servizi tecnici, con la reintroduzione della progettazione nell'ambito dell'incentivo per le prestazioni rese all'interno delle pubbliche amministrazioni e la previsione della priorità dell'affidamento interno della direzione dei lavori e del collaudo; (**Articoli: 45 - Incentivi alle funzioni tecniche, 114 - Direzione dei lavori, 116 - Collaudo**)

(Articolo 24 del D.Lgs. 50/2016 pone sullo stesso piano la progettazione e le attività ad esso connesse interna ed esterna alle stazioni appaltanti)

7. In merito ai concorsi, si ritiene che la previsione del concorso in unica fase, anziché in due, violi il principio di proporzionalità sancito a livello europeo: la richiesta che tutti i partecipanti forniscano gratuitamente un progetto di fattibilità tecnica ed economica, comporta, infatti, un lavoro ingente già in fase di partecipazione, con un conseguente elevato e non giustificato costo complessivo della procedura stessa. (**Articoli: 46 - Concorsi di Progettazione**)

Art. 8	La modifica è volta a sancire il principio in base al quale nessuna prestazione professionale può essere resa gratuitamente, in rispetto al principio dell'equo compenso.
Art. 41	Le modifiche prevedono: (i) il divieto di subappalto della progettazione e delle attività ad essa connesse così come previsto nell'attuale quadro normativo; (ii) l'obbligo di utilizzare per l'affidamento dei SAI i parametri a base del calcolo che dovranno essere riaggiornati in relazione alle modifiche che saranno apportate al Codice dei Contratti, in particolare la riduzione dei livelli di progettazione da 3 a 2, i nuovi contenuti del PFTE, in raccordo con quanto previsto dall'allegato I.7, art. 3, co. 1, lett. s). L'assenza di un sistema univoco di calcolo ingenera incertezze e contenziosi, da ritenersi l'esatto contrario dell'obiettivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera m) della legge delega che, invece, pone tra gli obiettivi da perseguire "riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara"; (iii) puntualizzano il rapporto tra i nuovi livelli di progettazione e la programmazione, in particolare chiariscono che il documento di fattibilità delle alternative progettuali individua la soluzione che l'amministrazione intende perseguire e che verrà assunta dal documento di indirizzo della progettazione, il quale conterrà le indicazioni di natura progettuale per la redazione del PFTE.
Art. 44	Le modifiche puntano a definire, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, co. 2, lett. ee), L. 78/22, i casi in cui è possibile il ricorso all'appalto integrato. Introducono una soglia di importo opere come minima per il ricorso a tale strumento. Ribadiscono che non è possibile procedere con l'appalto integrato per opere di manutenzione indipendentemente dal loro valore e specificano che l'offerta ha ad oggetto una proposta tecnica in luogo del progetto esecutivo.
Art. 45	La modifica è tesa a specificare il ruolo degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti riprendendo il contenuto dell'articolo 113 secondo comma del d.lgs. 50/2016.
Art. 46	La modifica riguarda la necessità di adottare, in via preminente, la tipologia del concorso in due fasi (idea e progetto) in quanto quella proposta viola il principio di proporzionalità sancito a livello europeo. La richiesta che tutti i partecipanti forniscano gratuitamente un progetto di fattibilità tecnica ed economica, comporta, infatti, un lavoro ingente già in fase di partecipazione, con un conseguente elevato e non giustificato costo complessivo della procedura stessa.
Art. 93	La modifica specifica la tempistica entro cui la commissione del concorso deve essere indicata, al fine di scongiurare il rischio che il doppio anonimato (dei concorrenti e dei giurati) possa evidenziare eventuali incompatibilità soltanto dopo il giudizio della commissione, invalidando così l'intera procedura.
Art. 100	La modifica specifica - nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, co. 2, lett. a), Legge 78/2022 e dall'art. 3 del presente testo in ordine ai principi di concorrenza ed apertura del mercato - i requisiti per gli appalti di servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, prevedendo la possibilità di ricorrere per i requisiti economico-finanziari ad opportuna copertura assicurativa e di considerare, per i requisiti di capacità tecnica e professionale, un periodo nel quale aver espletato servizi analoghi pari ad anni 10, come riportato nel D.Lgs. 50/2016.
Art. 114	La modifica è tesa a prevedere la facoltà per la Stazione appaltante dell'affidamento interno della direzione lavori in luogo dell'obbligatorietà.
Art. 116	La modifica è tesa a prevedere la facoltà per la Stazione appaltante dell'affidamento interno del collaudo in luogo dell'obbligatorietà.
Art. 119	La modifica è tesa ad escludere dal subappalto le relazioni geologiche e geoidrologiche.